CAMERA DEI DEPUTATI N. 2854

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LABRIOLA

Presentata il 23 aprile 1985

Modifiche alla legge 13 maggio 1983, n. 197, concernente ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recenti decisioni di organi giurisdizionali ed orientamenti emersi negli organi di controllo rivelano incertezza nella definizione della natura giuridica della Cassa depositi e prestiti, malgrado il chiaro intento del legislatore che, con la recente riforma della Cassa disposta con legge 13 maggio 1983, n. 197, si è invece inequivocabilmente diretto alla individuazione di uno strumento provvisto dell'autonomia tipica dell'ente pubblico, nella cui disciplina devono conciliarsi le esigenze della scioltezza e produttività delle funzioni con la tutela del principio di legalità.

In conseguenza di tale situazione si può temere intervengano decisioni ed atti volti ad incidere negativamente sull'attività della Cassa medesima, mettendo anche in situazione di difficoltà i dirigenti ed i dipendenti dell'ente.

Per questa ragione assumiamo l'iniziativa che sottoponiamo alla vostra attenzione, e che consiste in un provvedimento legislativo diretto a confermare, al di là di ogni possibile dubbio, la natura giuridica di ente di diritto pubblico della Cassa, un conveniente margine di autonomia riconosciuta alla medesima con conseguente semplificazione dei controlli, pur mantenendosi l'ente nell'ambito della più generale categoria degli enti strumentali della pubblica amministrazione.

L'urgenza nel deliberare su tale proposta si sottolinea da sé, anche in considerazione della rilevante attività di promozione sociale che vi è connessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n 197, sono sostituiti dai seguenti

« La Cassa depositi e prestiti, con sede in Roma, è ente pubblico Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia con ordinamento, bilanci e patrimonio propri e separati da quelli dello Stato

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la Cassa depositi e prestiti in contrasto con la presente legge »

ART 2

L'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n 197, è sostituito dal seguente

« ART 3 – La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza

a) il fondo di dotazione,

b) i fondi provenienti dal risparmio postale,

c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n 344,

d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli,

e) i rientri di capitale,

f) prestiti esteri,

g) i fondi provenienti dai depositi volontari, amministrativi e giudiziari,

h) i fondi dei conti correnti ed ogni altra somma affluita alla Cassa non avente specifica destinazione

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a consorzi costituiti da enti locali e da altri enti pub-

blici, nonché a società per azioni che gestiscono servizi pubblici, purché la partecipazione dei comuni e delle province al capitale sociale delle società medesime non sia inferiore alla misura del settantacinque per cento.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla Cassa superi l'importo di lire cinque miliardi, uno dei sindaci o dei revisori dei conti delle società o dei consorzi di cui al precedente comma deve essere designato dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima. Quest'ultimo determina altresì l'adeguamento dell'importo sopraindicato ai mutati valori monetari ».

ART. 3.

All'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il personale dipendente della Cassa depositi e prestiti è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a decorrere dalla data di cessazione della contribuzione al conto entrate del Tesoro.

I periodi pregressi sono ricongiunti con le modalità di cui all'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli oneri corrispettivi al ricongiungimento di cui al precedente comma, ivi compreso il valore capitale della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, sono a carico della Cassa depositi e prestiti. Le modalità di pagamento alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

ART. 4.

L'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – La Corte dei conti, nell'apposita sezione costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, esercita il controllo sul buon andamento della gestione della Cassa depositi e prestiti, sulla base dei rendiconti che ad essa devono essere presentati entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione, nonché dei dati, documenti o altri elementi di informazione che la sezione può richiedere. La Corte dei conti riferisce in merito al Parlamento entro il 31 luglio successivo.

La sezione può altresì formulare eccezioni attinenti alla legittimità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi contenuto regolamentare, entro venti giorni dalla loro comunicazione alla sezione stessa. Trascorso tale termine la deliberazione diviene esecutiva ».